



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 03/09/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

IL DIRIGENTE

Visti:

- le comunicazioni del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie del 29/12/2014, prot. n. 91861, e del 20/03/2015, prot. n. 18525, con le quali comunicava “di non poter autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge” nonché le operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
- gli articoli 153, commi 4 e 6, 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di G.P. n. 138 del 29/08/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Richiamati altresì:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Premesso:

- che con istanza di data 24/04/2013, in atti al protocollo n. 43169 dello 08/05/2013, I.CO.M. S.r.l., ha richiesto alla Provincia di Lecce la valutazione dell’impatto ambientale relativamente ad un “Impianto di recupero rifiuti inerti sito in Acquarica del Capo in località Calia, per l’effettuazione di attività di recupero di rifiuti in regime di procedure semplificate”;
- che unitamente all’istanza sono stati trasmessi Studio di impatto ambientale e Sintesi non tecnica, in formato cartaceo e su supporto informatico;
- che la proponente I.CO.M. S.r.l. risulta già praticare, all’interno del sito di progetto, attività di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi, in forza di iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti (risalente all’anno 1999);
- che in allegato a nota acquisita in atti il 29/05/2013, al protocollo n. 52035, il Proponente ha copia dell’avviso del procedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71/2013, quotidiani “Il Messaggero” e “Quotidiano di Puglia”, edizioni dell’11/05/2013;
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 53404 del 31/05/2013, ha fatto rilevare che il progetto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alla fattispecie di cui Paragrafo 7, punto “z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, e paragrafo 8 punto “t) modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III) riportati nell’Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06”. Pertanto, l’istanza pervenuta sarebbe stata intesa quale richiesta di verifica di assoggettabilità, con procedimento amministrativo che da svolgersi svolto secondo la disciplina dell’art.20 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
- che con la medesima nota n. 53404 del 31/05/2013 il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha sollecitato la proponente I.CO.M. S.r.l. ad uniformare i propri adempimenti in materia di pubblicità della verifica e di partecipazione del pubblico al procedimento, alla specifica disciplina, provvedendo alla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nell’Albo pretorio del Comune territorialmente competente, dell’avviso di deposito del progetto, riportante indicazioni su proponente, oggetto e localizzazione del progetto, luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e tempi utili per la presentazione delle osservazioni;
- che I.CO.M. S.r.l. ha comunicato, con lettera assunta al protocollo n. 65204 dello 04/07/2013, di aver proceduto alla divulgazione dell’avviso della verifica sul B.U.R.P. n. 84 del 20/06/2013 e che l’avviso sarebbe stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune dal 20/06/2013 allo 05/08/2013;
- che il Servizio Ambiente, a seguito della pubblicazione dei suddetti avvisi pubblici, ha provveduto a

comunicare, con nota prot. n. 69570 del 12/07/2013, l'avvio del procedimento a far data dal 20/06/2013;

- che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 69568 del 15.07.2015, ha richiesto l'integrazione documentale della pratica;
- che la suddetta richiesta è stata riscontrata dal Proponente con nota di trasmissione del 22/08/2013, acquisita al prot. n. 77818 del 22/08/2013;
- che in data 04/12/2013, con nota prot. n. 107469, il Servizio Ambiente ha chiesto a I.CO.M. S.r.l. di produrre ulteriore documentazione tecnica, procedendo altresì a una organica e unitaria revisione degli elaborati tecnici;
- che la Società richiedente ha inviato, con nota di trasmissione 17/12/2013 (protocollo in ingresso n. 111071 del 20/12/2013), nuovi elaborati tecnici ed in particolare:
 - 1) All. B1 rev 1: Relazione generale;
 - 2) Tav. B1 rev 1: Planimetria stato di fatto;
 - 3) Tav. B2 rev 1: Stato dei luoghi e rilievo fotografico;
 - 4) Tav. B.3.1 rev 1: Planimetria generale di progetto;
 - 5) Tav. B7 rev 1: Planimetria generale con indicazione dei punti campionamento;
 - 6) Tav. B8: Planimetria con indicazione delle aree di stoccaggio e relativi materiali;
 - 7) Tav. B9: Planimetria con indicazione della rete idrica e dispositivi di bagnatura dei cumuli;
- che con nota prot. n. 44194 del 10/06/2014 il Servizio Ambiente ha indetto la Conferenza di Servizi per la acquisizione dei pareri sul progetto delle amministrazioni e/o enti aventi competenze in materia ambientale. La seduta iniziale, fissata per il giorno 08/07/2014, è stata poi rinviata, su richiesta di ARPA Puglia (protocollo n. 51108 dello 07/07/2014), allo 05/08/2014;
- che in data 05/08/2014 si è tenuta, presso gli Uffici provinciali in via Botti, la seduta iniziale della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 58969 dello 06/08/2014;
- che il Servizio di Igiene e sanità Pubblica della ASL Lecce - Area Sud, con nota prot. n. 123464 dello 04/08/2014 (in atti n. 58597 dello 06/08/2014), si è espresso positivamente all'intervento ritenendo che "sussistano le condizioni per poter concludere la procedura di verifica non assoggettando il progetto alla fase di VIA";
- che ARPA Puglia - DAP Lecce con nota prot. n. 49458 del 17/09/2014, acquisita al prot n. 66260 del 18/09/2014, ha comunicato al Servizio Ambiente la necessità di disporre, ai fini delle valutazioni di propria competenza, di ulteriori elaborati tecnici. Tale richiesta è stata posta all'attenzione del Proponente e dei partecipanti alla Conferenza con comunicazione n. 66492 del 18/09/2014;
- che in allegato a nota 21/11/2014 (in atti al prot. n. 84788 del 25/11/2014) I.CO.M. S.r.l. ha trasmesso l'elaborato "Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico da emissioni diffuse di polveri sottili";
- che con nota n. 86632 dello 02/12/2014 il Servizio Ambiente, a seguito della acquisizione della documentazione integrativa, ha fissato per il giorno 18/12/2014 la Conferenza di Servizi;
- che in data 18/12/2014 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale dei lavori è stato trasmesso agli Enti con nota 18/12/2014, prot. n. 90646;
- che ARPA Puglia, non intervenuta con propri rappresentanti alla Conferenza dei Servizi del 18/12/2014, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 19/01/2015 e acquisita in atti lo 04/02/2015 al n. 7604, ha richiesto ulteriori delucidazioni, comunicando che, nelle more, l'istruttoria sarebbe rimasta sospesa. Tale richiesta è stata posta all'attenzione del Proponente con comunicazione n. 8069 dello 06/02/2015;
- che la Società proponente ha inviato, con nota di trasmissione del 19/05/2015 (protocollo in ingresso n. 32734 del 21/05/2015), l'ulteriore documentazione tecnica richiesta da ARPA Puglia;
- che a seguito della acquisizione della documentazione integrativa il Servizio Ambiente ha provveduto a convocare, con nota prot. n. 38685 del 18/06/2015, la Conferenza di Servizi per il giorno 21/07/2015;
- che in data 21/07/2015 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, il cui verbale, integrato dal parere reso dalla Direzione Scientifica di ARPA Puglia, è stato trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 47471 del 24/07/2015;

- che le determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di Servizi sono di seguito riassunte:
“...La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Ambiente ing. Dario Corsini, il quale, presenti:
 - I.CO.M. S.r.l.: Ing. Fabio De Pascalis, progettista; Avv. Alberto Maria Durante, consulente;
 - COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO: Dott. Francesco Ferraro, Sindaco; Arch. Simonetta Mennonna, Responsabile U.T.C.;
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
 - PROVINCIA DI LECCE - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno, Ing. Roberto Aloisio;e assenti:
 - ASL LECCE - AREA SUD MAGLIE;alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

In apertura dei lavori il responsabile del procedimento dott. Piccinno procede a un sintetico riepilogo dell'iter procedimentale. Allo stato l'ultima fase è la acquisizione di integrazione documentale (“Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico da emissioni diffuse di polveri sottili”), che la società richiedente ha predisposto a riscontro delle richieste di ARPA Puglia di cui alla nota n. 2328 del 19/01/2015. Detto elaborato è pervenuto in allegato a nota di I.CO.M. del 19/05/2015.

Tra i soggetti convocati è assente l'ASL LECCE - Area Sud Maglie. L'Ente ha tuttavia provveduto a trasmettere, tramite fax, il parere espresso dal proprio Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, protocollo n.123464 dello 04/08/2014. Detto parere si conclude con l'asserzione che “..... si ritiene che sussistano le condizioni per poter concludere la procedura di verifica di assoggettabilità NON assoggettando il progetto alla fase di VIA. Sono fatte salve le valutazioni relative agli aspetti urbanistici e le determinazioni da parte dell'Autorità Provinciale competente, anche con riferimento ai limiti di emissione nonché alla frequenza dei campionamenti finalizzati al monitoraggio del costante rispetto dei limiti stabiliti per le emissioni sonore e di inquinanti in atmosfera”.

Successivamente il presidente cede la parola al rappresentante ARPA PUGLIA - DAP Lecce, ing. Però, il quale informa che il Centro Regionale Aria dell'Agenzia ha terminato l'esame dell'elaborato integrativo “Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico da emissioni diffuse di polveri sottili - Revisione maggio 2015”, trasmettendo nota contenente le positive valutazioni finali (protocollo n. 35366 del 22/06/2015). Tale nota, della quale è data lettura, è consegnata per essere assunta agli atti. Alla luce del parere espresso dalla Direzione Scientifica l'ing. Però si esprime favorevolmente sul progetto, riferito peraltro a un impianto per il recupero di inerti già esistente ed operante da lunga data.

Il Sindaco di Acquarica del Capo riferisce che a seguito di monitoraggio con impianto mobile di ARPA nel corso del periodo invernale è stato in alcuni casi riscontrato, nel centro abitato, un superamento dei limiti di legge fissati per le polveri sottili (che il rapporto finale indica presumibilmente determinati dalle emissioni dei camini domestici). Al fine di delineare un quadro puntuale della situazione che consenta di determinare in maniera univoca la sorgente emissiva delle suddette polveri è in atto una seconda campagna di monitoraggio della qualità dell'aria a cura di ARPA Puglia. Pertanto il Sindaco auspica che le determinazioni della Provincia sulla verifica di assoggettabilità a VIA siano definite, fermi restando i pareri positivi già acquisiti, successivamente alla conclusione della campagna di monitoraggio in itinere.

Riguardo alla suddetta richiesta il Presidente della C.d.S. si riserva un successivo approfondimento, nonché l'adozione delle iniziative del caso, precisando che all'attuale fase di verifica di assoggettabilità a VIA seguirà la fase autorizzatoria.

Il Proponente, in persona del progettista ing. De Pascalis, pone l'accento sulla circostanza che, per il caso di specie, trattasi di verifica di assoggettabilità a VIA postuma, che si pone quale adempimento di legge, in quanto le attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette agli adempimenti di VIA.”;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

Generalità, ubicazione e caratteristiche dell'impianto

La verifica di assoggettabilità a V.I.A. riguarda un impianto per la messa in riserva e il riciclaggio di rifiuti speciali inerti non pericolosi, già esistente in territorio amministrativo di Acquarica del Capo, esercito dalla proponente I.CO.M. S.r.l. in virtù d'iscrizione, con il n. 48/1999, al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti.

La procedura attivata si pone quale adempimento di legge, ed in particolare del c.d. Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), in quanto presso il centro sono svolte operazioni di recupero R5 per quantità superiore alle 10 t/g, che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, richiedendo l'assoggettamento a verifica di assoggettabilità. All'epoca del suo avvio l'attività non aveva obblighi in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Il sito d'impianto si trova a nord dell'abitato di Acquarica del Capo. Le sue pertinenze (posta all'interno di cava dismessa e in adiacenza ad altro impianto di gestione rifiuti ove si effettua attività di recupero di materiali da raccolta differenziata) sono individuate in Catasto Terreni al Foglio 6, mappali 15, 16, 17 e 112 (pro-parte). L'ingresso dell'impianto, come pure la palazzina uffici e servizi, è condivisa con il contiguo impianto di titolarità ARMANDO MUCCIO S.r.l..

Sotto il profilo urbanistico-edilizio, l'area, pur interessata dall'anno 1999 da attività di recupero rifiuti, è rimasta tipizzata come "E1-Aree agricole normali".

All'interno dell'impianto è previsto lo svolgimento di operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (rifiuti inerti) (R5), per una quantità annua pari a 104.700 tonnellate. È prevista inoltre una capacità istantanea di stoccaggio di 23100 tonnellate.

Il progetto rientra nell'ambito della disciplina della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto riconducibile in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06, Paragrafo 7, punto elenco "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

L'impianto, già esercito in regime "semplificato", ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, sarà dedicato (in particolare per l'attività R5) al recupero di rifiuti inerti non pericolosi, provenienti da diverse attività del settore delle costruzioni (operazioni R5 e R13), da trasformare, dopo opportuno procedimento di frantumazione e vagliatura, in aggregati riciclati da utilizzare nel campo edilizio.

L'area di intervento è all'interno di cava dismessa e sottoposta rispetto al piano di campagna.

Le operazioni di recupero da svolgersi all'interno dell'impianto, con riferimento all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, saranno:

- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R5: riciclo/recupero di sostanze inorganiche.

Nella tabella seguente sono riportati:

Nella tabella seguente sono riportati i rifiuti classificati per paragrafo dell'Allegato I del D.M. 5/2/98 e sua descrizione, codice CER, tipologia di recupero effettuata e relative quantità annue.

Il ciclo di lavorazione svolto all'interno dell'impianto di riciclaggio consta delle seguenti fasi operative:

- 1) Controllo, accettazione e pesa dei rifiuti in ingresso;
- 2) Sistemazione dei rifiuti in ingresso nell'area di conferimento;
- 3) Trasporto e sistemazione dei rifiuti con mezzi meccanici della Ditta dall'area di conferimento a quella di messa in riserva;
- 4) Recupero dei rifiuti;
- 5) Sistemazione del materiale riciclato nell'apposita area di stoccaggio;
- 6) Deposito temporaneo dei rifiuti residuanti dalle operazioni di recupero nel relativo settore di

competenza.

I macchinari che si prevede di utilizzare per il processo produttivo sono:

- Unità di frantumazione e vagliatura (come da scheda tecnica allegata Modello OM SK MOUSE II);
- Pala per la movimentazione del materiale ed escavatori con benna.

Nello specifico il ciclo ha inizio con l'accettazione e pesatura dei rifiuti che saranno inizialmente alloggiati all'interno del piazzale di conferimento.

In seguito i rifiuti saranno depositati, suddividendoli per tipologia, nel settore per la messa in riserva. La superficie del piazzale è sufficiente a permettere lo svolgimento delle attività previste. In seguito i rifiuti in ingresso saranno sottoposti ad attività di recupero per mezzo di operazioni di selezione, frantumazione e vagliatura.

L'area di stoccaggio ha il pavimento in battuto di cemento con sistema di raccolta, trattamento e smaltimento da adeguarsi a quanto previsto dal R.R. n. 26/2013 (in particolare dovrà essere previsto, come riportato in progetto, un sistema di trattamento separato fra le acque di prima pioggia e quelle successive).

Il contenimento delle polveri derivanti dalle operazioni svolte nell'impianto (peraltro sottoposto rispetto al piano di campagna con conseguente limitazione delle emissioni polverulente nell'intorno) resterà affidato all'umidificazione degli stoccaggi a cumulo (tramite nebulizzatori ad acqua e relativa rete di alimentazione), nonché alla realizzazione, laddove tecnicamente possibile, di barriera a verde perimetrale.

A tale riguardo il proponente ha predisposto specifici supplementi d'indagine e approfondimenti sull'impatto emissivo derivante dall'attività svolta (con relativa integrazione finale recante data 19/05/2015), sulla scorta dei quali ARPA Puglia si è espressa positivamente all'esercizio dell'impianto nella configurazione impiantistica prevista. Le stime (come ben visibile negli stralci planimetrici allegati agli studi effettuati) dovranno comunque trovare riscontro in sede di esercizio dell'impianto per il quale è autorizzabile una soglia massima per le emissioni polverulente di 5 mg/Nmc. Inoltre le stesse stime, come richiesto dal Sindaco in sede di Cd.S., sempre ai fini dell'esercizio, dovranno trovare corrispondenza nelle risultanze della campagna di monitoraggio che ARPA Puglia ha in corso presso l'abitato di Acquarica del Capo.

Il proponente ha provveduto inoltre a redigere studio previsionale di impatto acustico nelle cui conclusioni si riporta che per ogni recettore i livelli sonori di immissione rispettano i limiti tabellari di legge.

Localizzazione e conformità del progetto a piani e programmi

L'area da destinare all'attività di recupero è tipizzata come zona E agricola. Trattandosi però di impianto esistente (già iscritto in procedure semplificate dal 1999) senza aumento sostanziale della quantità e tipologia dei rifiuti da trattare (la Verifica di Assoggettabilità è infatti stata attivata come adempimento di legge per impianto che effettua attività di recupero R5 superiore alle 10 t/giorno) è prevista la specifica deroga ai criteri localizzativi contenuti nell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009.

Con riferimento al Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio), ora sostituito dal PPTR, l'area ricade in ambiti territoriali estesi (A.T.E.) di valore "C" e non risulta caratterizzata da particolare ulteriore vincolistica ai sensi dei piani paesaggistici (ATD e componenti del PPTR).

Il lotto di terreno in cui è presente dell'impianto di recupero è stato oggetto in periodi precedenti di attività di estrazione d'inerti calcarenitici e all'interno dello stesso, fin dal 1999 (data della prima iscrizione al Registro Provinciale), il proponente già svolge attività di recupero di rifiuti inerti. I lotti interessati sono privi di particolari valenze paesaggistiche-ambientali e non è prevista all'interno degli stessi la realizzazione di alcuna struttura edilizia.

Considerazioni finali

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali prodotti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata il centro di recupero rifiuti è conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- rumore.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si trova inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, ritenuto che le emissioni in particolare polverulente derivanti dal funzionamento dell'impianto (che non subiranno modifiche sostanziali rispetto all'impianto come già in esercizio) non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A., fermo restando, per le ragioni sopra richiamate, il conseguimento, prodromico all'esercizio dell'attività con i nuovi quantitativi previsti, della necessaria variante urbanistica.

Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

- 1) affissione all'Albo Pretorio comunale di Acquarica del Capo dell'avviso relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità del progetto, per quarantacinque giorni consecutivi;
- 2) pubblicazione di avviso della verifica di assoggettabilità sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 20/06/2013;

senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

- dei pareri favorevoli all'intervento manifestati da ARPA Puglia - DAP Lecce e da ASL LECCE;
- delle dichiarazioni rese dai rappresentanti del Comune nel corso della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e in particolare "...Il Sindaco di Acquarica del Capo riferisce che a seguito di monitoraggio con impianto mobile di ARPA nel corso del periodo invernale è stato in alcuni casi riscontrato, nel centro abitato, un superamento dei limiti di legge fissati per le polveri sottili (che il rapporto finale indica presumibilmente determinati dalle emissioni dei camini domestici). Al fine di delineare un quadro puntuale della situazione che consenta di determinare in maniera univoca la sorgente emissiva delle suddette polveri è in atto una seconda campagna di monitoraggio della qualità dell'aria a cura di ARPA Puglia. Pertanto il Sindaco auspica che le determinazioni della Provincia sulla verifica di assoggettabilità a VIA siano definite, fermi restando i pareri positivi già acquisiti, successivamente alla conclusione della campagna di monitoraggio in itinere..”;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, l'"Impianto di recupero rifiuti inerti sito in Acquarica del Capo in località Calia, per l'effettuazione di attività di recupero di rifiuti in regime di procedure semplificate", escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A., con la condizione che la proponente I.CO.M. S.r.l. ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero, che potranno essere effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06) o "ordinario" (art. 208 del D.Lgs. n.152/06), dovranno corrispondere a quelle della tabella riassuntiva riportata in premessa;
- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto è determinata in 104.700 tonnellate;
- la massima capacità di stoccaggio istantanea è determinata in 23.100 tonnellate;
- l'altezza massima dei cumuli non dovrà essere superiore ai 3,5 m e comunque il deposito del materiale in cumuli dovrà essere tale da garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori in caso di franamento;
- le operazioni di messa in riserva dovranno essere effettuate nel rispetto delle specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;
- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto ad effettuare apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
- la superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso ed in uscita;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere sottoposti in condizioni di tempo asciutto a bagnatura quotidiana e/o coperti con appositi sistemi di copertura mobile;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) dovranno essere effettuate su basamenti pavimentati impermeabili, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- la gestione delle acque meteoriche dovrà essere conformata alla disciplina di cui al R.R. n. 26/2013. In particolare, rientrando l'attività fra quelle riportate nell'art. 8, comma 2, del R.R. n. 26/2013 e fermo restando l'obbligo del riutilizzo delle acque trattate come indicato dall'art.2 del regolamento, dovrà essere prevista una vasca di raccolta a perfetta tenuta stagna per le acque di prima pioggia e di lavaggio da depurare, in loco o presso impianto terzo, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso. Le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia dovranno essere sottoposte a un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, prima dell'invio al recapito finale;
- laddove tecnicamente possibile, con particolare riferimento al perimetro del lotto interessato dall'attività di recupero, dovrà essere posta in opera barriera a verde arborea;
- il proponente dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano

modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce; in ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;

- la valutazione previsionale di impatto acustico presentata dovrà essere suffragata e validata da una valutazione fonometrica adeguata a rappresentare l'impatto acustico ambientale;
- dovranno altresì essere eseguite le campagne annuali di monitoraggio nei periodi di massima attività dell'insediamento al fine di attestare la compatibilità dell'insediamento ai valori limite acustici normativi;
- le misurazioni dovranno essere effettuate utilizzando una tecnica di campionamento temporale che sia significativa del fenomeno sonoro in esame, che comprenda tutte le fasi e cicli dell'attività, ivi compreso l'eventuale traffico veicolare indotto, eseguendo le misure in differenti orari all'interno del periodo di osservazione, con le relative Time History ed eseguendo, in ogni caso, l'analisi spettrale;
- qualora una delle valutazioni fonometriche dimostrasse il mancato rispetto dei valori limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le immissioni sonore dell'attività suddetta, entro i limiti normativi;
- al fine di limitare la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi la viabilità interna di servizio dell'impianto dovrà essere costantemente inumidita;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;
- per quel che concerne la gestione dei reflui domestici dovrà essere effettuata nel rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi di cui al R.R. n. 26/2011;
- per l'illuminazione esterna il proponente dovrà utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n. 13/2006;
- alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

- di demandare all'autorità competente per il rilascio delle successive autorizzazioni dell'impianto, eventualmente di concerto con l'Ufficio VIA del Servizio Ambiente, la precisazione di ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle sopra riportate, per la limitazione di impatti di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati, che si rendessero necessarie sulla scorta degli esiti della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria attualmente in corso a cura di ARPA Puglia;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;

- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";

- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata, I.CO.M. S.r.l. (PEC: icomsrl@pec.it), con sede legale in Taurisano - Via Martiri d'Otranto e di trasmetterlo, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:

- Comune di Acquarica del Capo
(urp.comune.acquaricadelcapo.le.it@pec.rupar.puglia.it);
- Corpo di Polizia Provinciale (poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it);
- ARPA PUGLIA - DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
- ASL LECCE - Area Sud - SISP (sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
e Tutela Venatoria
Ing. Dario Corsini
